

QUADRO LEGALE PER L'USO DEI SOCIAL MEDIA DA PARTE DELLO STATO


A. Informazione attiva secondo la LIT

L'informazione ufficiale dello Stato attraverso i social media deve rientrare nei parametri dell'informazione attiva prevista dalla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT). Nella misura in cui l'informazione attiva implica la diffusione di dati personali, lo Stato è inoltre vincolato dalla Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), finalizzata a tutelare i diritti e le libertà fondamentali del cittadino. Nell'uso dei social media e, più in generale, di internet, i diritti e le libertà del cittadino possono essere minacciate da vari fenomeni quali, ad esempio, il furto d'identità, il cyber-bullismo, il cyber-mobbing, il cyber-stalking, la falsificazione di dati, la perdita di controllo sui dati e la perdita della proprietà sui dati. Lo Stato deve quindi prendere tutte le dovute cautele a tutela della personalità delle persone i cui dati intende diffondere. Ciò vale a maggior ragione se i dati che lo Stato intende diffondere concernono dei minori.

Concretamente, l'uso dei social media ai fini dell'informazione ufficiale da parte dello Stato è vincolato alle seguenti norme:

- 1) L'informazione attiva deve, cumulativamente:
 - i. essere giustificata da un interesse generale, e
 - ii. non vi si deve opporre un interesse pubblico o privato preponderante (art. 5 LIT);
- 2) Se l'interesse generale non è dato, lo Stato non informa, né tantomeno diffonde dati personali conformemente alla LIT;
- 3) Se ambedue le condizioni dell'art. 5 LIT sono adempiute, lo Stato informa, tenendo conto dei principi generali indicati nelle Direttive sull'informazione e la comunicazione della Repubblica e Cantone Ticino del 17 settembre 2013, vale a dire attraverso una politica informativa coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta;
- 4) Se l'interesse generale all'informazione attiva è dato, ma vi si oppone un interesse preponderante contrario di protezione dei dati, lo Stato - oltre a tenere conto delle Direttive di cui al punto 4 - valuta se la trasmissione di dati personali:
 - i. è in relazione con l'adempimento di compiti pubblici e
 - ii. è giustificata da un interesse pubblico preponderante; in altre parole, deve essere effettuata la ponderazione degli interessi, nell'ambito della quale può essere tenuto conto del consenso libero e informato della persona interessata (art. 11 LPDP);
- 5) Se ambedue le condizioni dell'art. 11 LPDP sono adempiute, lo Stato può divulgare dati personali, nel rispetto dei principi generali della protezione dei dati (liceità, buona fede, proporzionalità, finalità, esattezza; art. 7 LPDP);
- 6) Se una o entrambe le condizioni dell'art. 11 LPDP non sono adempiute, l'informazione attiva non può comprendere la pubblicazione di dati personali;
- 7) Quando non sussiste più l'interesse pubblico all'accessibilità dei dati personali, questi devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato (art. 14 cpv. 4 LPDP).

Diagramma riassuntivo del quadro legale dell'informazione attiva (art. 5 LIT)



B. Informazione al di fuori della LIT

Al di fuori dell'informazione attiva ai sensi della LIT, vale a dire quando almeno una delle condizioni dell'art. 5 LIT non è adempiuta, lo Stato può comunque informare, nel rispetto dei principi generali del diritto e, se del caso della protezione dei dati (combinati art. 7, 11 cpv. 1 e 14 LPDP), nonché delle Direttive sull'informazione e la comunicazione della Repubblica e Cantone Ticino del 17 settembre 2013.

In tal caso, per quanto riguarda l'informazione comprendente dati personali, lo Stato valuta in particolare se (art. 11 cpv. 1 LPDP):

- Esso sia autorizzato o obbligato dalla legge a informare, oppure
- La persona interessata abbia reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si sia formalmente opposta, ai sensi e nei limiti dell'art. 25a LPDP, alla loro trasmissione, oppure
- La persona interessata, nel caso specifico, abbia dato il suo consenso o le circostanze permettano di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.

C. Esempi

1. Informazione attiva su questioni di ordine generale, senza riferimento a persone specifiche: Lo Stato informa su una determinata fattispecie, decisione o misura di ordine generale senza riferimento a persone specifiche, quando dal bilanciamento con eventuali interessi pubblici o privati contrari non risulta una loro preponderanza rispetto all'interesse generale all'informazione (art. 5 LIT);

2. Annuncio di persona scomparsa o evasa:

L'interesse generale all'informazione attiva (art. 5 LIT), il rapporto della pubblicazione di dati personali riguardanti la persona interessata con l'adempimento di compiti pubblici (in casu, la sua ricerca; art. 11 cpv. 2 lett. a LPDP) e l'interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP) possono essere riconosciuti, quando vengono pubblicati dati riguardanti una persona scomparsa o evasa. I dati personali devono essere limitati a informazioni aggiornate e esatte sulla persona e essere in rapporto con la sua ricerca (principi dell'esattezza dei dati, della proporzionalità e della finalità, art. 7 LPDP);

3. Promozione di un servizio di Stato:

- Tramite il responsabile di servizio: L'interesse generale all'informazione, e quindi alla conoscenza di un determinato servizio pubblico e alla conseguente possibilità di farne capo in caso di necessità (art. 5 LIT), è, di principio, dato. La pubblicazione di dati e immagini personali del responsabile di un determinato servizio di Stato può essere in rapporto con il compito pubblico di avvicinare i servizi pubblici al cittadino (art. 11 cpv. 2 lett. a LPDP) e l'interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (necessità di associare il servizio pubblico a una determinata figura istituzionale; art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP) può pure, di principio, essere riconosciuto. L'adempimento delle condizioni dell'art. 11 cpv. 2 LPDP è, tuttavia, in funzione dell'importanza pubblica del servizio in questione e del rispettivo responsabile e va valutato in ogni singola fattispecie. Maggiore è tale importanza, minore è la tutela della personalità di cui il responsabile di servizio gode. In ogni caso, i diritti della personalità della persona interessata sono garantiti nel loro nucleo;

- Tramite una terza persona (testimonial): Pacifico anche in questo caso l'interesse generale alla promozione di un servizio di Stato secondo l'art. 5 LIT, la pubblicazione di dati personali di terze persone (ad esempio, un dipendente o una persona esterna al servizio) non è, di principio, in relazione con l'adempimento di un compito pubblico (art. 11 cpv. 2 LPDP), né è, di principio, dato un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP). Lo Stato deve valutare, nella singola fattispecie, l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 11 cpv. 2 LPDP. Se tali condizioni non sono adempiute e lo Stato vuole comunque procedere alla pubblicazione di dati e immagini personali, esso lo fa in base al consenso scritto, libero e informato delle persone interessate (mandato di prestazione), nel rispetto dei principi generali della protezione dei dati (combinati art. 7, 11 cpv. 1 lett. c e 14 LPDP).

4. Promozione di un corso online di educazione stradale:

L'interesse generale all'informazione attiva (art. 5 LIT) sull'educazione stradale tramite un corso online della polizia può di principio essere riconosciuto. Per quanto riguarda la divulgazione di dati personali concernenti l'agente di polizia che funge da moderatore del corso, lo Stato deve valutare l'esistenza della necessità della loro pubblicazione ai fini della trasparenza (art. 11 cpv. 2 LPDP). Per contro, non è riconoscibile tale necessità per la pubblicazione di dati personali concernenti i partecipanti al corso (ad esempio, allievi di una classe scolastica). L'organo responsabile non può pubblicarli, oppure deve prendere i necessari accorgimenti tecnici e/o organizzativi affinché i partecipanti al corso non siano identificabili (anonimizzazione dei dati o delle immagini). Alternativamente, deve ottenerne i rispettivi consensi scritti, liberi e informati (combinati art. 7, 11 cpv. 1 lett. c e 14 LPDP).